



LICEO STATALE "PRIMO LEVI"
CLASSICO SCIENTIFICO – S. DONATO MILANESE
LINGUISTICO – S. GIULIANO MILANESE

Via Martiri di Cefalonia, 46 – SAN DONATO MILANESE (MI)
tel 02 55691211- 225 fax 02 5271789 sito web: levi.gov.it

mail: MIPS11000C@istruzione.it - info@levi.mi.it

PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it

Cod. Sede: MIPS11000C - Linguistico: MIPS11002E CF: 80126050154



Sede di San Donato Milanese

San Donato Mil.se, 16 ottobre 2015

Circ. 54

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
Al personale ATA
DA LEGGERE ED ESPORRE NELLE AULE
SEDE E SAN GIULIANO

OGGETTO: divieto di fumo

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art.4 (Tutela della salute nelle scuole)

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

I successivi commi 2, 3, 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.**

Così, come stabilito dall'art.7 L.584/1975, modificato dall'art.52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,5 a 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza

o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poichè al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo- Liceo Levi San Donato M.se).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Nel caso in cui uno/a studente/essa fosse sorpreso a introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975 n.584 Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circ. Min. San. 5/10/1976 n.69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circ Min. San. 28/03/2001 n.4
- Circ. Min. San. 17/12/2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005
- Legge 28/12/2001 n.448 art.52 punto 20
- Legge16/01/2003 n. 3
- Art. 51 della L.3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge Finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006/2009
- D.L. n.81 del 9/04/2008
- Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Concetta Pragliola)